

2. Ai fini del presente regolamento si intende per :
- a) transito : l'attraversamento di un determinato Stato membro di merci in circolazione fra due località situate all'esterno del suddetto Stato membro ;
 - b) transito interrotto : il transito durante cui ha luogo una rottura di carico, il trasbordo è anche considerato come tale ;
 - c) regime del deposito doganale : il regime doganale del deposito doganale, come definito agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali ⁽¹⁾ ;
 - d) servizi statistici competenti : i servizi che, in ogni Stato membro, sono responsabili della compilazione delle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri.

Articolo 3

Fra le merci di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3330/91 costituiscono oggetto di rilevazione al fine della compilazione della statistica del transito di un determinato Stato membro quelle che, in tale Stato membro, si trovano in situazione di transito interrotto, eccezion fatta per le merci che, introdotte nel suddetto Stato membro quali merci non comunitarie sono state successivamente immesse in libera pratica.

Articolo 4

Fra le merci di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3330/91 costituiscono oggetto di rilevazione al fine della compilazione della statistica dei depositi di un determinato Stato membro :

- a) quelle che, senza che si ponga fine al regime del deposito doganale, sono trasferite, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2503/88, da un deposito doganale situato nel suddetto Stato membro ad un deposito doganale situato in un altro Stato membro ;
- b) quelle che, senza che si ponga fine al regime del deposito doganale, sono trasferite, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2503/88, a un deposito doganale situato nel suddetto Stato membro da un deposito doganale situato in un altro Stato membro ;
- c) quelle che, essendo sottoposte al regime del deposito doganale nel suddetto Stato membro, sono trasportate in un altro Stato membro con la procedura del transito comunitario esterno ;
- d) quelle che sono sottoposte al regime del deposito doganale nel suddetto Stato membro e provengono da un altro Stato membro con la procedura del transito comunitario esterno.

Articolo 5

1. Gli Stati membri autorizzano, alle condizioni da essi determinate, i fornitori dell'informazione statistica ad utilizzare come supporto dell'informazione statistica i

documenti amministrativi o commerciali già richiesti ad altri fini.

Gli Stati membri, in vista dell'uniformazione della loro documentazione di base, possono tuttavia elaborare supporti di natura esclusivamente statistica, a patto che al fornitore dell'informazione statistica sia lasciata la scelta del supporto da utilizzare.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai supporti da essi autorizzati o elaborati.

Articolo 6

1. In un determinato Stato membro, il fornitore dell'informazione statistica di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/91 è la persona fisica o giuridica che, partecipando in detto Stato ad uno scambio di beni tra Stati membri, elabora il documento amministrativo o commerciale destinato a fungere da supporto dell'informazione statistica in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, prima comma.

In difetto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/91, e in deroga a quest'ultimo, ogni Stato membro designa, fra i servizi amministrativi a cui è messo a disposizione il documento citato al primo comma, quello cui incombe l'obbligo di fornire l'informazione.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di procedere conformemente al paragrafo 1, secondo comma, onde dispensare i fornitori dell'informazione totalmente o parzialmente dai loro obblighi.

3. Il fornitore o il servizio di cui al paragrafo 1 si attiene alle disposizioni del presente regolamento, a quelle stabilite in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3330/91, nonché alle misure prese dagli Stati membri per l'applicazione di tali disposizioni.

Articolo 7

1. Nel supporto dell'informazione statistica da trasmettere ai servizi competenti :

— fatto salvo l'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3330/91, le merci sono designate secondo la loro denominazione commerciale usuale, espressa in modo sufficientemente preciso da poterle identificare e classificare immediatamente e inequivocabilmente nella suddivisione più dettagliata prevista dalla versione in vigore della nomenclatura del sistema armonizzato per la statistica del transito o della nomenclatura combinata per la statistica dei depositi, indipendentemente dal livello a cui tali nomenclature sono applicate. Questa disposizione, tuttavia, non impedisce l'applicazione, da parte degli Stati membri, della nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti (versione riveduta, NST/R), invece delle suddette nomenclature, nella misura in cui la normativa relativa al supporto utilizzato non vi si opponga ;

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.